

CONGEDI E ASPETTATIVE – NOVITA' 2023

Alcune novità in materia di congedo parentale sono state introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022 ed entrate in vigore dal 13 agosto 2022.

Queste in sintesi sono le novità:

- alla madre e al padre, fino al 12° anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- e entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall'articolo 32 del T.U. ossia:

- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per genitore solo si intende anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30% dello stipendio, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il testo definitivo della Legge di Bilancio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2022, e prevede alcune novità in materia di congedi parentali.

In materia di congedi parentali, uno dei mesi di cui si usufruisce dopo la maternità obbligatoria sarà retribuito all'80%. Ma la misura vale per chi, madre o padre, matura il diritto dal 1° gennaio 2023. Il mese di congedo parentale non è un mese in più oltre quelli spettanti. Un mese tra quelli spettanti, se usufruito entro il 6° anno di

vita del bambino, sarà retribuito all'80% dello stipendio. Il congedo può essere fruito sia dal padre che dalla madre, in alternativa. Il provvedimento riguarda esclusivamente chi termina il periodo di congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2022 e rientri ancora nel sesto anno di vita del bambino.

Novità per il SIDI

Nell'area SIDI Variazioni di Stato Giuridico-Assenze sono disponibili gli aggiornamenti e i nuovi codici relativi al DL 105 del 30/06/2022.

Nella categoria "**CONGEDI DI MATERNITA' E PATERNITA'**" sono stati introdotti i seguenti codici relativi all'ex art. 27-bis d.lgs. 151/2001:

- Codici **B036 (T.I.) / HH36 (T.D.)** - *Congedo paternità obbligatorio*, con data inizio validità 13/08/2022;

e per l'ex art. 28 d.lgs. 151/2001 (Congedo paternità alternativo) sono stati aggiornati i codici esistenti:

- B010 (T.I.) – HH12 (T.D.) - *Astensione obbligatoria per puerperio/ **Congedo paternità***;

Nella categoria "**CONGEDI PARENTALI**" sono stati introdotti i seguenti codici relativi agli ex artt. 32-37 d.lgs. 151/2001, con data inizio validità 13/08/2022:

- **B033 (T.I.) /HH33 (T.D.)** - *Congedo parentale nei primi dodici anni di vita del bambino*;
- **B034 (T.I.) /HH34 (T.D.)** - *Congedo parentale su base oraria nei primi dodici anni di vita del bambino*;
- **B035 (T.I.) /HH35 (T.D.)** - *Prolungamento del congedo per minore con handicap in situazione di gravità*;

ed è stata inserita la data fine validità per i codici esistenti, utilizzabili per la gestione del pregresso:

- B025/HH25 - *Congedo parentale nei primi dodici anni di vita del bambino (N.P.)*;
- B026/HH26 - *Congedo parentale su base oraria nei primi dodici anni di vita del bambino (N.P.)*;
- B018/HH13 - *Congedo parentale nei primi otto anni di vita del bambino*;
- B016/HH19 - *Prolungamento del congedo per minore con handicap in situazione di gravità (N.P.)*. Per i codici B025/HH25, B026/HH26 e B016/HH19 è stata inserita nella descrizione *N.P.* (normativa previgente) per dare evidenza del codice da utilizzare ante e post entrata in vigore del DL 105 per i Congedi parentali (giornaliero e orario) nei primi dodici anni di vita del bambino e per il prolungamento del congedo.

Inoltre, nell'area SIDI Variazioni di Stato Giuridico-Posizioni di Stato è disponibile un nuovo codice per la gestione dell'aspettativa art.23-bis commi 1,4,5,6, D. Lgs

165/2001:

- P072 - Aspettativa senza assegni presso soggetti - organismi pubblici o privati.

Infine, sono stati introdotti nuovi controlli in base ai requisiti amministrativi ricevuti per il codice di assenza esistente A044 ASPETTATIVA PER DIVERSA ATTIVITA' LAVORATIVA: durata pari ad un anno scolastico, possibilità di prenderlo una sola volta.

Per maggiori dettagli si consiglia di consultare il file SG1-PA-GEN-CodAssDocATA, disponibile in SIDI al percorso: *Documenti e manuali - > Personale Scuola -> Guide operative -> Assenze e Posizioni di stato: 'Codici Assenze e Posizioni di stato'*.